Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 giugno 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per giovedì 25 giugno 1953, alle ore 10 e ore 16, in 1ª e 2ª sedute pubbliche col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Votazione per la nomina del Presidente.
3. Votazione per la nomina dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari.
4. Insediamento del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

(2982)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in 1ª e 2ª sedute pubbliche per giovedì 25 giugno 1953, alle ore 10 e ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Votazione per la nomina del Presidente.
3. Votazione per la nomina di quattro Vicepresidenti, otto Segretari, tre Questori.
4. Insediamento del Presidente.
5. Insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

(2983)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1953, n. 444.

Emissione di una cartolina postale celebrativa della Fiera di Padova 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale celebrativa della Fiera di Padova 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una cartolina postale celebrativa della Fiera di Padova 1953.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche della cartolina di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità di essa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 39. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1953, n. 445.

Emissione di un francobollo celebrativo della « Festa della Montagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo della « Festa della Montagna », che si svolgerà nel luglio 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della « Festa della Montagna » che si svolgerà nel luglio 1953.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 40. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1953, n. 446.

Emissione di un francobollo celebrativo in occasione del VI Congresso internazionale di microbiologia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.
Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo in occasione del VI Congresso internazionale di microbiologia che si effettuerà in Roma nel 1953;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo in occasione del VI Congresso internazionale di microbiologia che si effettuerà in Roma nell'anno in corso 1953.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 41. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1953, n. 447.

Modificazioni agli articoli 9 e 10 del regolamento per le concessioni di viaggio e di trasporto sulle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1476, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato;
Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, che approva il Regolamento per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del Regolamento per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti ed a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, citato nelle premesse, è modificato come appresso:

1) il punto *a*) della parte 2ª è sostituito dal seguente:

a) al personale delle Ferrovie dello Stato dei seguenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785: grado sesto, grado settimo con almeno sei anni di anzianità nel grado ed agli allievi ispettori, nonchè agli specialisti, medici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse;

2) l'ultimo comma del punto *b*) è sostituito dal seguente:

Al personale delle Ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, non compreso nel precedente punto *a*), quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.

Art. 2.

Il punto *a*) della parte 2ª dell'art. 10 del Regolamento sopra citato, è sostituito dal seguente:

a) al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi:

del grado 3° nel limite di km. 4000;
del grado 4° nel limite di km. 3000;

del grado 5° nel limite di km. 2000;
del grado 6° nel limite di km. 1000;
del grado 7°, collocato a riposo posteriormente al 31 dicembre 1951 dopo aver maturato almeno 6 anni di anzianità nel grado, nel limite di km. 1000.

I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405 e 17 novembre 1938, n. 1785.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 57. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953, n. 448.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile con sede nel comune di Stresa (Novara).

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile con sede nel comune di Stresa (Novara) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 58. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953, n. 449.

Erezione in ente morale dell'Opera pia del Sacro Cuore, con sede nel comune di Prazzo (Cuneo).

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia del Sacro Cuore, con sede nel comune di Prazzo (Cuneo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 20. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953, n. 450.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile « Elbano », con sede nel comune di Portoferraio (Livorno).

N. 450. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile « Elbano », con sede nel comune di Portoferraio (Livorno) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 48. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Reggio Calabria, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Di Bitetto Francesco, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Montera avv. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Palombo dott. Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Bressi dott. Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

D'Aquino dott Tommaso, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fragomeni Giuseppe, Alvaro Saverio, Guerrera Giovanni, Festa Armando, Pennuto Giuseppe, Triveri Domenico e Valastro Felice, rappresentanti dei lavoratori;

Priolo rag. Armando, Squillace ing. Ettore, Moscato dott. Ugo e Lanucara Italo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Monteleone avv. Pasquale, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collo-

camento di Siena e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Siena, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Coletta dott. Sergio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Re dott. Aleardo, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rottoli ing. Aristide, rappresentante del Genio civile;

Maccari dott. Manlio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pepi dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Meoni dott. Vittorio, Cecchi Luigi, Monciatti Marino, Nucci Armando, Biagi Ermanno, Giorgetti Guido e Marchionni Lido, rappresentanti dei lavoratori;

Ceccuzzi dott. Giovanni, Lenzi dott. Guido, Bini Luigi e Bachini G. Battista, rappresentanti dei datori di lavoro;

Burrini Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2849)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Benevento, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Casiello avv. Romolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Santoro avv. Generoso, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Frattolillo geom. Francesco, rappresentante del Genio civile;

Mucci Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Villani Carminantonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

De Brasi Domenico, Di Gioia Ettore, Lombardi Gianfelice, Valastro dott. Alfio, Del Prete geom. Pietro, Mortaruolo Ugo e Leone Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Cotroneo avv. Alfredo, Ievolella dott. Gaetano, Latino dott. Giovanni e Sifo dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Olivieri per. agr. Domenico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2854)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Salerno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Campagna dott. Roberto, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Villecco dott. Vincenzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tedesco geom. Nicola, rappresentante del Genio civile;

Papa dott. Achille, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Zampoli Fortunato, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Granata dott. Feliciano, Viviani Armando, Perrotta Giovanni, Grignani Luigi, Adinolfi Vincenzo, Pacifico Mario e Peruzzini rag. Carlo, rappresentanti dei lavoratori;

Cuomo dott. Carmine, Moscati Gaetano, Rescigno rag. Palmerino e Rossi prof. Renato, rappresentanti dei datori di lavoro;

Campagnoli dott. Ferdinando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2853)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1953.

Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Messina inquadrate nella Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende inquadrate nella Cassa unica degli assegni stessi, in provincia di Messina, è determinato nelle misure seguenti:

Settori per l'industria e l'artigianato:

vitto: L. 6600 mensili (due pasti);
alloggio: L. 450 mensili.

Settori per il commercio o per le professioni e arti (ad eccezione dei proprietari di fabbricati):

vitto: L. 6600 mensili (due pasti);
alloggio: L. 450 mensili;
per i dipendenti da proprietari di fabbricati: alloggio: L. 2000 mensili (comprese acqua e luce).

Settore per l'agricoltura (impiegati):

alloggio: L. 450 mensili;
generi in natura:
olio L. 35.000 al q.le, vino L. 5000 all'hl., formaggio L. 55.000 al q.le, fave L. 4500 al q.le, orzo L. 3250 al q.le, grano L. 6500 al q.le, fagioli L. 10.000 al q.le.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Bilancio finale di liquidazione della Cassa centrale uova

Il commissario liquidatore della Cassa centrale uova, istituita con decreto Ministeriale 7 febbraio 1943 e soppressa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione della predetta Cassa.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2905)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 209, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa (Agrigento) di un mutuo di L. 12.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2915)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo (Trapani) di un mutuo di L. 17.295.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2914)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Pramaggiore (Venezia), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Galliera (Bologna), della estensione di ettari 417, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Montegallo (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 310 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Monteu Roero (Cuneo), della estensione di ettari 325 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 giugno 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

(2913)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 20 agosto 1950, 28 novembre 1951 e 2 luglio 1952, nella zona di Limosano, Sant'Angelo Limosano e Lucito (Campobasso) dell'estensione di ettari 1500 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1950, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 agosto 1950, 30 novembre 1951 e 14 luglio 1952, nella zona di Gambatesa, Riccia e Pietracatella (Campobasso), dell'estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1951 e 4 luglio 1952, nella zona di Guardialfiera (Campobasso), dell'estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 marzo 1949, 22 agosto 1950, 25 luglio 1951 e 13 luglio 1952, nella zona di Frosolone e Civitanova del Sannio (Campobasso), dell'estensione di ettari 1600 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 marzo 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 agosto 1951 e 5 luglio 1952, nella zona di Colletorto (Campobasso), dell'estensione di ettari 310 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 agosto 1951 e 3 luglio 1952, nella zona di Castelmauro (Campobasso), dell'estensione di ettari 1300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939. n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1948, 15 agosto 1950, 23 luglio 1951 e 11 luglio 1952, nella zona di Campobasso, Vinchiaturo e Busso (Campobasso), dell'estensione di ettari 962 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(2782)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 9232, registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio 1953, registro n. 11 Finanze, foglio n. 29, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario presentato dall'aiuto ricevitore del lotto Di Maggio Gaetano, avverso la mancata promozione a ricevitore ed avverso provvedimenti di carattere disciplinare.

(2920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	627 —
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,91	627 —
» Milano	624,91	626,50
» Napoli	624,90	626 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	627 —
» Torino	624,90	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	627 —

Media dei titoli del 19 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,50
Id. 3,50 % 1902	61 —
Id 3 % lordo	70,30
Id. 5 % 1935	96,125
Redimibile 3,50 % 1934	78,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	92,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,925

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 626,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90 46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1 785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel sommario e nel corpo del giornale, il comunicato concernente il trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un terreno in località Sarbia nel comune di La Spezia — apparso a pagina 2260 della *Gazzetta Ufficiale* in data 18 giugno 1953, n. 137 — deve intendersi intitolato al *Ministero della difesa-Esercito* anzichè al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2965)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 20 aprile 1952, n. 2617712, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:
Guida dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Fiori dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Gremigni dott. Silvio, veterinario condotto.

Segretario.
Russo dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2723)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 31 luglio 1952, n. 975, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:
Vegni dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Scandelibeni dott. Guido, veterinario provinciale;
Vaccari prof. dott. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Barile prof. dott. Celestino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Baccani dott. Raul, veterinario condotto.

Segretario:
Lusini dott. Ruggero.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2721)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 29 dicembre 1952, n. 38896, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente
Castaldi dott. Mario, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Saini dott. Italo, veterinario provinciale;
Menzani prof. dott. Cesare, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. dott. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Pasinati dott. Pio, veterinario condotto.

Segretario:
Urso dott. Elio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2722)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.